

Delibera n. 26/2022

Rapporti di collaborazione istituzionale tra l'Autorità e la Guardia di Finanza. Acquisizione dei dati relativi al volume d'affari ai fini dell'IVA dichiarato dagli operatori economici eroganti servizi di trasporto sul territorio nazionale, inadempienti all'obbligo dichiarativo riguardante il contributo di funzionamento dell'Autorità relativo alle annualità 2019, 2020 e 2021.

L'Autorità, nella sua riunione del 9 febbraio 2022

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. n. 201/2011), e, in particolare;

- il comma 3, lettera e) che attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) il compito di svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici nonché, avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, di controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli;
- il comma 6, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: d.l. n. 109/2018), che dispone che *"All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato"*;

VISTA

la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza, la quale, all'articolo 1, comma 2, terzo capoverso demanda alla stessa Istituzione i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO

l'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze

in materia economico-finanziaria, collabora con le autorità indipendenti che ne facciano richiesta e che, nell'espletamento di tali attività, i militari della Guardia di Finanza agiscono con i poteri e le facoltà previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

VISTO l'articolo 36, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 68/2001 concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da parte di soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive e di vigilanza;

VISTO il Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'ART, perfezionato in data 17 ottobre 2019 e pubblicato sul sito web istituzionale di quest'ultima in data 5 novembre 2019;

VISTA la delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019", approvata, ai fini dell'esecutività, con D.P.C.M. 17 gennaio 2019;

VISTA la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020", approvata, ai fini dell'esecutività, con D.P.C.M. 29 gennaio 2020;

VISTA la delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021", approvata, ai fini dell'esecutività, con D.P.C.M. 21 gennaio 2021;

VISTA la delibera n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021, avente ad oggetto "Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all'anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l'anno 2021";

CONSIDERATO che il contributo di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b) del d.l. n. 201/2011 costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento e risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio, tra l'altro, delle attività e competenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, oggetto del citato Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza, garantendone altresì l'autonomia e l'indipendenza;

TENUTO CONTO dell'orientamento giurisprudenziale maturato per effetto di molteplici pronunce della VI Sezione del Consiglio di Stato in materia di contributo dovuto all'Autorità a partire dalla sentenza n. 5/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021, secondo cui a partire dal contributo per l'annualità 2019 sono assoggettati agli obblighi contributivi tutti gli operatori economici appartenenti ai settori dei: (i) servizi di trasporto di merci su

strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in quanto, secondo le argomentazioni riportate nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, appare provato come la concreta attività di regolazione dell'Autorità sia stata avviata anche antecedentemente alla riforma di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, momento dal quale - secondo il predetto orientamento - il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria;

RITENUTO

necessario acquisire i dati relativi al volume d'affari dichiarato ai fini IVA per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019 dagli operatori economici eroganti servizi di trasporto sul territorio nazionale che si sono sin qui sottratti all'obbligo dichiarativo in relazione al contributo da corrispondere per le annualità 2019, 2020 e 2021, al fine di consentire l'individuazione dell'esatta base imponibile per la determinazione del contributo dovuto;

RITENUTO

che la collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'ART di cui al suindicato Protocollo d'Intesa, sulla base dell'oggetto e delle finalità dello stesso e di quanto in particolare previsto all'articolo 3, debba intendersi riferibile anche all'attività volta all'accertamento e al recupero delle somme dovute all'Autorità a titolo di contributo;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di autorizzare la richiesta alla Guardia di Finanza, per le ragioni e sulla base dei presupposti espressi in premessa, dei dati relativi al volume d'affari dichiarato ai fini IVA per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019 dagli operatori economici eroganti servizi di trasporto sul territorio nazionale che si sono sin qui sottratti all'obbligo dichiarativo in relazione alle annualità contributive 2019, 2020 e 2021;
2. la richiesta di cui al punto 1 sarà di volta in volta formalizzata a cura del dirigente responsabile dell'Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento, con la trasmissione degli elenchi delle imprese da sottoporre alla verifica degli obblighi dichiarativi, suddivisi per settore di attività;
3. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 9 febbraio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)